



COMUNE DI ORISTANO

Ordinanza Sindacale n. 9 del 19/03/2016

OGGETTO: REVOCA ORDINANZA N. 7 DEL 04.03.2016 AVENTE AD OGGETTO: "NON CONFORMITÀ ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO. DIVIETO UTILIZZO DELL'ACQUA PER SCOPI POTABILI E ALIMENTARI NEL TERRITORIO URBANO DI ORISTANO, DI MASSAMA, COMPRESA LA CASA CIRCONDARIALE, E DI NURAXINIEDDU".

IL SINDACO

Premesso che con nota prot. PG/2016/13984 del 04 marzo 2016, la A. S. L. di Oristano aveva comunicato al Comune di Oristano la non conformità dell'acqua destinata al consumo umano per usi potabili ed alimentari per la non conformità dei parametri batteriologici nella rete idrica, tale da rendere la stessa risorsa idrica non potabile per i consumatori.

Considerato che per la tutela della pubblica salute era stata adottata apposita Ordinanza per disporre il divieto dell'utilizzo dell'acqua per scopi potabili ed alimentari.

Evidenziato che la ASL di Oristano, con nota prot. PG/2016/17462 del 19/03/2016, ha comunicato che le analisi effettuate sull'acqua hanno accertato il rientro nella norma dei parametri chimici e batteriologici, suggerendo la revoca dell'ordinanza con cui era stato vietato l'utilizzo dell'acqua per scopi igienici e alimentari.

Ritenuto di dover provvedere in merito dando seguito alla richiesta della A. S. L. di cui sopra.

Visto l'art. 50 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

ORDINA

LA REVOCA DELLA PRECEDENTE ORDINANZA N. 7 DEL 04.03.2016 RELATIVA AL DIVIETO DI UTILIZZO DELL'ACQUA - PER SCOPI POTABILI E ALIMENTARI - IN TUTTO IL TERRITORIO URBANO DI ORISTANO E DELLE FRAZIONI DI MASSAMA, COMPRESA LA CASA CIRCONDARIALE, E NURAXINIEDDU.

La presente Ordinanza è trasmessa alla Prefettura di Oristano, alla Polizia Municipale, alle altre Forze dell'Ordine e alla Direzione Generale della Protezione Civile Regionale.

Il presente provvedimento è altresì divulgato ai Cittadini con le opportune modalità mediante avvisi pubblici, comunicazioni agli Organi di informazione, affissione all'Albo Pretorio e tramite la pubblicazione sul Sito web dell'Ente.



COMUNE DI ORISTANO

Contro la presente Ordinanza sono ammissibili:

- ricorso al Prefetto entro 30 gg, ovvero
- ricorso al T. A. R. della Sardegna entro 60 gg, ovvero
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

Dalla Residenza Municipale, lì 19/03/2016

IL SINDACO
GUIDO TENDAS